

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI DICOMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012

Ordinanza n. 30 del 30 dicembre 2021

**INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART.31 DEL DECRETO LEGISLATIVO
50/2016 E SS.M. DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO PER
APPALTI DI LAVORI ATTIVATI DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a "... avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" e, al tal fine, a "... costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in

posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2”;

- l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

Visti inoltre:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2021;
- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;

- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n.142 del 22 novembre 2013 "Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

Richiamate:

- la delibera di Giunta Regionale n.1039 del 26/06/2021 che approva la convenzione poi sottoscritta in data 26/08/2021 "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 6 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale;
- la propria ordinanza n. 21 del 26/08/2021 avente per oggetto "Approvazione della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";
- la propria ordinanza n.27 del dicembre 2021 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2022. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570"

Visto il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. n. 2448/2021, all'art. 149, comma 3, che dispone che lo stato d'emergenza che autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, sia prorogato al 31/12/2022;

Richiamati inoltre:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m e in particolare l'art.31 "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico

del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e ss.mm.;

Ritenuto necessario, salvo approvazione del sopra citato DDL che proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 2022, al fine di garantire la continuazione delle attività di ricostruzione residue in essere in capo alla Struttura commissariale istituita con la citata ordinanza 31/2012, nelle more della individuazione di un dirigente tecnico per il Commissario, come previsto dalla citata ordinanza n. 27/2021, di disporre il subentro dell'Ing. Stefano Isler che dal 1 gennaio 2022 ricoprirà il ruolo di responsabile Unico del procedimento di tutti gli appalti di lavori in fase di conclusione attivati dalla Struttura Tecnica commissariale;

Dato atto che il sottoscritto responsabile di procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di disporre il subentro a far data dal 1° gennaio 2022 dell'Ing. Stefano Isler nel ruolo di Responsabile unico di Procedimento di tutti gli appalti di lavori in fase di conclusione attivati dalla Struttura Tecnica commissariale;
- 2) di subordinare la presente nomina di cui al punto 1) all'approvazione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. n. 2448/2021, che all'art. 149, comma 3 dispone la proroga dello stato d'emergenza e autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, fino al 31/12/2022;
- 3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente